

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.45425261
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per

BETTELLI SARA (C.F.: BTTSRA03L56C933Q), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliata presso il suo Studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.45425261 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore; **Ministero della Salute**, in persona del Ministro pro-tempore; **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; **Università degli Studi di Milano**, in persona del Rettore pro tempore.

- Resistenti -

E nei confronti di

eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina veterinaria, per l'a.a. 2022/2023, presso l'Università indicata in epigrafe indicata quale prima opzione di sede al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) del provvedimento con il quale viene disposta l'esclusione di parte ricorrente dalla graduatoria per l'accesso al predetto corso di laurea per asserita mancata conferma di interesse alla immatricolazione, in occasione dello scorrimento del 20 ottobre 2022 (*doc. n. 1*);

C) della graduatoria nazionale di merito nominativa, nonché dei relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui si addebita a parte ricorrente la decadenza dall'iscrizione per mancata conferma di interesse ed, altresì, non la contempla, la esclude e/o, comunque, non la colloca nelle posizioni utili alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

D) del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 *“Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023”* (*doc. n. 2*), nonché dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

E) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di laurea.

FATTO

L'odierna parte ricorrente, in data 8 settembre 2022, partecipava alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, al fine di iscriversi al suddetto corso presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonché dal relativo bando dell'Università.

In particolare, parte ricorrente effettuava il test presso l'Università degli Studi di Milano, conseguendo il **punteggio di 36**, con **posizione in graduatoria 1.039** (*doc. n. 3*), **utile all'immatricolazione** presso l'Università degli Studi di Milano, la prima scelta universitaria opzionata in sede di compilazione della domanda di partecipazione (*si veda ultimo immatricolato Milano, doc. n. 4*).

Parte ricorrente, una volta pubblicata la graduatoria, ha sempre provveduto, nei termini e nel rispetto delle previsioni di cui alla decretazione ministeriale, a confermare il proprio interesse a permanere in graduatoria di veterinaria, accedendo all'area riservata del portale all'uopo dedicato.

Tale operazione è stata debitamente effettuata anche in occasione dello scorrimento con scadenza 20 ottobre 2022, e, segnatamente, in data 14 ottobre 2022; ciò in contemporanea alla conferma di interesse per il corso di laurea in medicina e chirurgia (prova concorsuale cui analogamente ha partecipato).

Tuttavia, inspiegabilmente, l'ultima manifestazione di interesse per veterinaria del 14 ottobre (graduatoria uscita il giorno 14 ottobre) non risulterebbe essere stata recepita dal sistema informatico del portale accessoprogrammato.cineca.it; mentre quella per il corso di medicina è stata regolarmente registrata, con la conseguenza che, in ragione di tale malfunzionamento informatico di detto portale dell'Amministrazione, l'istante è stata dichiarata decaduta e/o esclusa dalla graduatoria del corso di veterinaria 2022 (*cfr. doc. n. 1*).

Nel caso di specie, il mancato espletamento della conferma di interesse per medicina veterinaria, da parte della ricorrente, nello stringente termine previsto dal bando, è risultato impossibile per causa alla predetta non imputabile e riconducibile a problematiche informatiche di funzionamento del portale accessoprogrammato.cineca.it, così come risulta da apposite perizie informatiche (*doc.ti n. 5 e 5 bis e 6*).

La ricorrente, appena resasi conto della problematica, provvedeva ad inviare: dapprima, immediatamente, in data 20 ottobre 2022 un ticket di segnalazione e reclamo al Cineca, cui sono seguite anche diversi messaggi PEC lo stesso giorno 20 ottobre 2022 ed in quelli successivi (*doc. n. 7*); poi, stante il mancato favorevole riscontro, per mezzo del proprio legale, in data 25 ottobre 2022, una istanza diffida in autotutela al M.U.R. ed al Cineca, rappresentando il malfunzionamento del portale informatico dell'Amministrazione, chiedendo la revoca del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse, nell'occasione confermando nuovamente la volontà a permanere nella suddetta graduatoria (*doc. n. 8*).

Tuttavia, nessun riscontro favorevole veniva fornito, con la conseguenza che la ricorrente non veniva reinserita in graduatoria e, quindi, le veniva preclusa la possibilità di immatricolarsi al corso di laurea in medicina veterinaria, considerato che il punteggio conseguito nella prova le avrebbe, invece, garantito la relativa iscrizione, presso la prima delle sedi opzionate.

Ciò premesso, l'esclusione dalla graduatoria è illegittima e deve essere annullata, previo reinserimento in essa di parte ricorrente, con conseguente iscrizione al corso di laurea presso la prima delle sedi indicate nella domanda. Ciò per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio del "favor participationis" – Sviamento.

I.1. Il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria per asserita mancata conferma di interesse alla immatricolazione risulta essere assolutamente illegittimo per quanto di seguito esposto.

In particolare, ai sensi dell'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, punto 11, *“d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma. Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione; e) il giorno 7 ottobre 2022 il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d); f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).”*.

Tuttavia – come esposto nella premessa in fatto – la ricorrente, una volta pubblicata la graduatoria, ha sempre provveduto, nei termini e nel rispetto delle previsioni di cui alla decretazione ministeriale, a confermare il proprio interesse a permanere in graduatoria di veterinaria, accedendo all'area riservata del portale all'uopo dedicato.

Tale operazione è stata debitamente effettuata anche in occasione dello scorrimento con scadenza 20 ottobre 2022, e, segnatamente, in data 14 ottobre 2022; ciò in contemporanea alla conferma di interesse per il corso di laurea in medicina e chirurgia (prova concorsuale cui

analogamente ha partecipato). Ciò secondo quanto risulta dal medesimo documento estratto dalla pagina riservata di medicina e chirurgia (**doc. n. 9**).

Tuttavia, inspiegabilmente, l'ultima manifestazione di interesse per veterinaria del 14 ottobre (graduatoria uscita il giorno 14 ottobre) non risulterebbe essere stata recepita dal sistema informatico del portale accessoprogrammato.cineca.it; mentre quella per il corso di medicina è stata regolarmente registrata.

Di conseguenza, in ragione di tale malfunzionamento informatico di detto portale dell'Amministrazione, la ricorrente è stata dichiarata illegittimamente decaduta e/o esclusa dalla graduatoria del corso di veterinaria 2022, per asserito mancato esperimento della procedura di conferma di interesse alla permanenza in graduatoria.

Ebbene, tale provvedimento si appalesa del tutto illegittimo, atteso che parte ricorrente, invero, ben ha provveduto ad espletare l'incombente della manifestazione di interesse nel termine individuato dall'Amministrazione e dall'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, punto 11.

Il tutto secondo quanto risulta documentato da **ben n. 2 perizie informatiche**: la prima a firma del tecnico informatico Ferdinando D'Alessandro (*cf. doc. n. 5 e 5 bis*), la seconda a firma del tecnico informatico Frederick Vincent-Gilger (*cf. doc. n. 6*).

Infatti, entrambi i periti informatici, dopo aver estratto copia forense dei dispositivi della candidata ricorrente (PC, tablet e cellulare) nonché del sito Cineca, hanno rilevato inequivocabilmente che, in data 14 ottobre 2022, giorno in cui è stato espletato l'adempimento della conferma di interesse non recepita dal sistema dell'Amministrazione, parte ricorrente ha effettuato diverse attività di accesso presso il portale University, nonché la circostanza che detto portale ha presentato, in tale data, dei malfunzionamenti.

Più precisamente, il tecnico informatico Ferdinando D'Alessandro (giusta analisi dei dispositivi tablet e cellulare della candidata) ha attestato che, sulla base dei risultati delle analisi delle tracce di accesso *“A seguito delle analisi puntuali nel periodo 14/10/2022 - 20/10/2022 sono state identificate: • n.50 attività elementari totali; • n.32 attività elementari classificate come “regolari”, che includono sia lato utente che lato server CINECA tutte le tracce attese (login e consultazione dell'area riservata); • n.11 attività elementari classificate come “anomalie”, le quali includono operazioni di consultazione dell'area riservata ma non presentano contestualmente tracce di autenticazione su server CINECA; • n.7 attività elementari classificate come “solo log server”, le quali includono solo i log di autenticazione lato server ma non operazioni eseguite con i terminali mobili (smartphone e tablet) oggetto di analisi (reperti R01, R02 e R03) ... **Si rileva che: • le attività classificate come***

“ANOMALIA” del giorno 14/10/2022 ore 11:51:00 e ore 11:58:14 e relative all’accesso di “Veterinaria” sono contestuali alla presunta conferma di adesione alla nuova graduatoria di “Veterinaria” mediante procedura informatica di manifestazione di interesse, che, tuttavia, si scoprirà solo in data 20/10/2022 non è risultata correttamente registrata dal sistema CINECA; • L’adesione alla nuova graduatoria di “Medicina e Chirurgia” mediante procedura informatica di manifestazione di interesse eseguita nelle immediatezze (attività del 14/10/2022 dalle ore 12:03:34) è invece regolare sia lato utente che lato server CINECA, dove è presente anche la traccia “Interesse”; • Durante la mattina del giorno 14/10/2022 dalle ore 09:23:09 e le ore 11:27:20 sono presenti n.17 consultazioni della area riservata “Veterinaria”, tutte classificate come “regolari”. Si precisa che le sessioni sono tra loro distanziate di pochi minuti. Si può ipotizzare che le numerose consultazioni siano riconducibili all’attesa della pubblicazione dell’aggiornamento della nuova graduatoria, resa disponibile alle ore 11 circa; • Nel giorno 16/10/2022 sono state eseguite n.5 consultazioni dell’area riservata “vetetrinaria”. I sistemi di CINECA hanno tuttavia registrato la procedura di autenticazione solo per n.1 consultazione. Per le altre n.4 consultazioni non si rileva la corrispondente traccia e sono pertanto classificate come “ANOMALIA”; • Il giorno 20/10/2022 sono state eseguite n.11 consultazioni tra le ore 16:40:13 e le ore 20:54:21, delle quali n.9 all’area riservata “Veterinaria” e n.2 all’area riservata “medicina e chirurgia”. Anche il giorno 20/10/2022 si rilevano n.2 attività classificate come “ANOMALIA”; • Delle n.11 attività classificate come “ANOMALIA” nel solo periodo di analisi, solo n.1 è riferita alla consultazione dell’area riservata “Medicina e Chirurgia”. Ben 10 anomalie sono riferite alla consultazione dell’area riservata “Veterinaria”.

In sostanza, tale perizia – cui si rimanda per approfondimenti – evidenzia che il 14 ottobre 2022 parte ricorrente ben ha provveduto all’adempimento della conferma di interesse sul portale dell’Amministrazione, ma che questa non è stata registrata a causa di una “anomalia” del sistema.

Nelle conclusioni, infatti è dato leggere che “Si conclude pertanto che l’analisi svolta evidenzia anomalie di comportamento del servizio “<https://accessoprogrammato.cineca.it>”, con particolare frequenza nell’area riservata “Veterinaria”. Le anomalie riscontrate sono rilevate anche contestualmente alla presunta conferma di adesione alla nuova graduatoria di “Veterinaria” mediante procedura informatica di manifestazione di interesse, il giorno 14/10/2022 tra le ore 11.50 e le ore -12.03 circa”.

Del resto, nella consapevolezza di avere correttamente svolto l’adempimento della conferma di interesse, nei successivi accessi all’area riservata successivi alla manifestazione di interesse

del giorno 14, ovvero del giorno 16, la candidata non ha rilevato anomalie rispetto alla sua posizione, confermata (per l'appunto), emersa, invece, poi solo il giorno 20 quando accedeva per visionare la nuova graduatoria, ma ne risultava invece esclusa. Ed invero, le perizie anche per il giorno 16 hanno segnalato ben 4 accessi (su 5 avvenuti) non rilevati dal sito Cineca.

In tale senso, anche le valutazioni dell'ulteriore consulente informatico incaricato, Frederick Vincent-Gilger, il quale (giusta analisi dei dispositivi tablet e pc) ha attestato che “il sistema di University presenta serie carenze nella registrazione degli accessi, della navigazione e della manifestazione di interesse da parte della Sig.ra Sara BETTELLI, in particolare il giorno 14 Ottobre 2022 ... Che la Sig.ra Sara BETTELLI, come evidenziato dagli allegati tecnici forniti da Google/Alphabet, ha certamente acceduto al sistema e manifestato il proprio interesse per l'iscrizione a Veterinaria, senza che il sistema di University fosse in grado di registrare né l'accesso, né la manifestazione di interesse” (cfr. doc. n. 6).

Entrambi i periti hanno rilevato diverse Anomalie (ovvero accessi documentati all'area riservata del sito ove avviene la conferma non registrato dal sistema CINECA), due delle quali avvenute esattamente nella fascia oraria (12.00 circa) indicata dalla ricorrente all'apertura del ticket con Cineca il 20 ottobre 2022.

A ciò si aggiunga che entrambe le perizie hanno evidenziato una serie di criticità del portale University, laddove l'una, a firma Ferdinando D'Alessandro (cfr. doc. n. 5 bis), attesta “Requisito di “affidabilità, trasparenza e sicurezza” **In relazione al requisito dell'affidabilità il consulente ha rilevato anomalie sia nella registrazione dei log degli accessi, sia nella registrazione dei log di manifestazione dell'interesse.** Inoltre, nel corso delle operazioni di copia forense, **il consulente ha sperimentato problemi di consultazione delle pagine web compatibili con i fenomeni cosiddetti “click day”** ... In relazione al requisito della sicurezza, è stato evidenziato che per l'accesso alle aree riservate non sono adottate strategie di identificazione dell'identità digitale che sono diventate standard de facto nei portali della Pubblica Amministrazione, quali SPID, CIE, CNS e PIN. Durante la fase di autenticazione non è prevista la generazione di un codice di accesso temporaneo (OTP) né una notifica dell'operazione a mezzo posta elettronica o SMS. Inoltre è stato dimostrato come sia possibile accedere contemporaneamente da due postazioni diverse anche geograficamente remote e operare contemporaneamente nella stessa area riservata. Requisito “interfaccia utente” Il consulente ha rilevato che la funzione di conferma dell'interesse, una delle più importanti e centrali dell'intero servizio “accessoprogrammato.cineca.it”, poiché permette di esprimere l'interesse a proseguire la selezione pena l'esclusione dalla stessa, non è correttamente enfatizzata da un tasto o da uno specifico colore, ma è rappresentata solo da

un link che richiama l'esecuzione di codice informatico sottostante. Il portale non comunica all'utente con chiara evidenza lo stato e gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione delle modifiche effettuate quando, come rilevato, si esegue la procedura informatica di manifestazione di interesse. Il sito non produce inoltre notifiche di conferma a mezzo e-mail o SMS delle azioni effettuate. Conclusioni Da quanto in prezenza descritto, da quanto in dettaglio osservato, il consulente tecnico ha identificato che la piattaforma "accessoprogrammato.cineca.it" non è aderente a tutti i criteri AGID espressi dalle "Linee guida di design per i servizi digitali della PA", versione 2019.1 e ai requisiti definiti in "Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA, del 27/07/2022 in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). In particolare, le argomentazioni esposte evidenziano carenze nel garantire il cittadino e a salvaguardare l'interesse ad una manifestazione consapevole delle scelte da parte dell'utente".

L'altra perizia, a firma Frederick Vincent-Gilger (**cfr. doc. n. 6**) ha rilevato che *"le registrazioni / log / timbrature del sistema di University oltre alle evidenti carenze, non sono certificati ne certificabili in quanto: • non includono il token di sessione propri all'utente, al dispositivo di connessione ed alla navigazione registrata (questi token, sotto il nome di Client Id, sono invece presenti invece nella documentazione per certificare la propria navigazione dalla Sig.ra BETTELLI, alla Colonna "F") • è stato dimostrato come il sistema University permette la "doppia login" e facendo quindi venire meno la certificabilità dei dati di accessi, di navigazione e di manifestazione di interesse".*

I.2. A ciò si aggiunga che molti altri candidati sono incorsi in problematiche di malfunzionamento del sito dell'Amministrazione (**doc. n. 10**) ed emblematico è il caso di altra studentessa (Ginevra Durante), anch'essa candidata per veterinaria, che ha inoltrato a CINECA una segnalazione a seguito anch'essa dell'esclusione dalla graduatoria per mancato interesse (come avvenuto alla ricorrente). Nel ticket aperto tale candidata allega due screenshot tratti dal sito CINECA assolutamente incoerenti: nella pagina di accesso (foto1) risulta esclusa dalla graduatoria, mentre nella lista degli accessi (foto2) risulta aver confermato l'interesse. Entrambe le foto risultano scattate nello stesso momento, ovvero il 28 ottobre alle 15.46. Trattasi anche in questo caso di un "click day", ovvero del giorno in cui sono stati pubblicati gli scorrimenti che evidentemente creano un sovraccarico al sito di CINECA

ACCESO PROGRAMMATO 2022

MUR

Medicina Veterinaria

Sito riservato a: Durante Ginevra
Codice Prova: 24VE20079

PAGINA PERSONALE GRADUATORIA VALUTAZIONE PRIMA SCELTA SEDE TRACCE ACCESSO

Codice Etichetta: 000120222144121
ATTENZIONE: verificare la corrispondenza del codice etichetta nelle immagini del foglio risposta e dell'oregografia che trovi nella sezione "imitazione prova"

Scorrimonto del: 28/10/2022

Non hai confermato l'interesse a rimanere in graduatoria entro le ore 12 del 15/11/2022.
In base alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale allegato 2 punto 11, i risultati rinunciatario e pertanto decadi da questa graduatoria.

Parteggio

Competenze di lettura e conoscenza acquisite negli studi: 0.30
Ragionamento logico e probium: 5.60

ACCESO PROGRAMMATO 2022

MUR

Medicina Veterinaria

Sito riservato a: Durante Ginevra
Codice Prova: 24VE20079

PAGINA PERSONALE GRADUATORIA VALUTAZIONE PRIMA SCELTA SEDE **TRACCE ACCESSO**

Elenco Accessi alla pagina riservata

29.47.131.185	28/10/2022 15:42:00	Autenticazione
29.47.131.185	28/10/2022 15:36:52	Autenticazione
29.47.131.185	28/10/2022 13:31:02	Autenticazione
29.47.131.185	28/10/2022 12:06:35	Interesse
29.47.131.185	28/10/2022 11:27:46	Autenticazione
29.47.131.185	28/10/2022 11:24:40	Autenticazione
29.47.131.185	28/10/2022 11:22:52	Autenticazione
29.47.131.185	28/10/2022 11:17:47	Autenticazione

La mail inviata da Ginevra Durante a Sara Bettelli è stata acquisita in modalità forense dal perito e l'utilizzo nel ricorso è stato autorizzato dalla mittente, così come sono stati acquisiti in modalità forense tutti gli screenshot allegati al presente ricorso.

Ebbene, dalle suddette perizie e dalle lamentele di altri candidati emerge come **la quasi totalità delle “anomalie” sia stata riscontrata nel giorno di pubblicazione degli scorrimenti delle graduatorie (click day) ed, in particolare, nelle giornate del 14, 20 e 28 ottobre 2022.**

I.3. In ragione di quanto sopra, è di tutta evidenza che, nel caso di specie, il mancato espletamento della conferma di interesse per veterinaria, da parte della ricorrente, nello stringente termine previsto dal bando è risultato impossibile per causa alla predetta non imputabile e riconducibile a problematiche informatiche di funzionamento del portale accessoprogrammato.cineca.it.

Di conseguenza, l'agire del M.U.R. e/o del Cineca deve considerarsi illegittimo, in ragione del fatto che l'esclusione della istante dalla graduatoria (e, quindi, dalla iscrizione alla corso prescelto) è stata disposta per motivi in alcun modo riconducibili alla sua diretta responsabilità.

Tale misura sanzionatoria adottata, peraltro, risulta del tutto ingiusta e sproporzionata, caratterizzata da una palese illogicità, nonché si pone in aperta violazione dei canoni di ragionevolezza e *favor participationis* del candidato alla selezione concorsuale.

I.4. Del resto – come detto – la ricorrente, appena resasi conto della problematica, provvedeva ad inviare: dapprima, immediatamente, in data 20 ottobre 2022 un ticket di segnalazione e reclamo al Cineca ed a seguire a mezzo diversi messaggi PEC (*doc. n. 7*); successivamente, stante il mancato favorevole riscontro, per mezzo del proprio legale, in data 25 ottobre 2022, una istanza diffida in autotutela al M.U.R. ed al Cineca, rappresentando il malfunzionamento del portale informatico dell'Amministrazione, chiedendo la revoca del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse, nell'occasione confermando nuovamente la volontà a permanere nella suddetta graduatoria (*doc. n. 8*).

Pertanto, risulta *per tabulas* che il ricorrente, **prima della conclusione delle operazioni relativa al successivo scorrimento di graduatoria,** ha portato a conoscenza dell'Amministrazione:

- **che** il mancato espletamento della conferma di interesse per medicina veterinaria, nello stringente termine previsto dal bando, **era risultato impossibile per causa alla predetta non imputabile e riconducibile a problematiche informatiche di funzionamento del portale accessoprogrammato.cineca.it;**

- **che, comunque, intendeva confermare di voler restare in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un posto al corso di laurea in medicina veterinaria.**

Ciò posto è di tutta evidenza come l'agire del M.U.R. e/o del Cineca debba considerarsi illegittimo, visto che l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria (e, quindi, dalla iscrizione alla corso prescelto) è stata disposta per motivi meramente formali, peraltro, non riconducibili alla sua diretta responsabilità, avendo essa adottato, addirittura, tutte le opportune cautele per porre a conoscenza dell'Amministrazione – si ricorda, in termini brevissimi – la propria volontà di rimanere in graduatoria e di procedere alla immatricolazione al corso prescelto.

L'Amministrazione, come detto, ha ignorato le manifestazioni di volontà di permanere in graduatoria e di immatricolarsi e si è fondata sulla mera applicazione delle rigide modalità di conferma di interesse “on line” che non possono, però, andare a discapito del candidato che si è dimostrato meritevole, sotto il profilo sostanziale, avendo superato la prova selettiva e risultando tra i posti utili all'immatricolazione.

Si censurano, quindi, anche le norme di cui al dell'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, punto 11, che hanno imposto adempimenti stringenti nei tempi e dalle conseguenze irreversibili in ordine non solo alla scelta della sede, ma anche alla stessa immatricolazione.

I.5. Del resto, altresì, la concessione di pochi giorni per comunicare l'opzione di “conferma dell'interesse all'immatricolazione”, per quanto comprensibile ai fini organizzativi, non può razionalmente non essere accompagnata dalla previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore” (come nel caso di specie in ragione di problematiche informatiche del portale dell'Amministrazione).

In fattispecie del tutto analoga, il Consiglio di Stato, di recente, ha avuto modo di stabilire che *“Considerato che la questione cautelare posta attiene alla legittimità dell'esclusione dell'appellante dalla graduatoria predisposta a seguito della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, relativamente all'anno accademico 2020/2021; che tale esclusione è stata conseguenza della mancata dichiarazione di conferma dell'interesse al mantenimento in graduatoria; che l'appellante assume che tale mancata dichiarazione sia dipesa **dal malfunzionamento della piattaforma informatica**; che, dagli atti del processo e dalla perizia di parte, risulta confermata l'esistenza, in relazione alla specifica posizione dell'appellante, del suddetto malfunzionamento. P.Q.M. ... accoglie l'istanza cautelare proposta con il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, **sospende l'efficacia degli atti impugnati con***

conseguente obbligo dell'amministrazione di ammissione con riserva dell'appellante in graduatoria" (Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 5101/2021).

Si cita, altresì, giurisprudenza conforme di Codesto Tribunale, secondo cui "La concessione di soli quattro giorni ... per comunicare l'opzione di "interesse all'immatricolazione" stessa, oltre a quella di scelta della sede in ordine decrescente, pur se comprensibile ai fini organizzativi necessari per la complessa operazione di classificazione per ciascuna sede aggregata come richiamati dall'Amministrazione nelle sue difese, non poteva razionalmente non essere accompagnata dalla previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di "forza maggiore" ... che avevano impedito loro, comunque meritevoli per aver superato la prova selettiva, di accedere alle modalità informatiche di comunicazione ... In definitiva, prevedere uno spazio temporale limitato per esprimere un'opzione irreversibile (tanto da individuare in caso di mancata comunicazione una "rinuncia all'immatricolazione"), senza consentire meccanismi di rimedio agli interessati, appare iniziativa irrazionale e fonte di evidente sproporzione nei confronti dei candidati." (T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 1781/2014; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 4744 del 30 aprile 2018).

I.6. Si rileva come l'esclusione dalla graduatoria dell'odierna ricorrente risulta essere connotata da una elevata gravità, in considerazione del fatto che essa, in ragione del punteggio conseguito **punteggio di 36**, con **posizione in graduatoria 1.039** (cfr. doc. n. 3), in difetto dell'esclusione per mancata conferma di interesse, **ben avrebbe potuto iscriversi al corso di laurea in veterinaria** alla sede di prima scelta e, segnatamente, **presso l'Università degli Studi di Milano**, ove si sono **immatricolati candidati con punteggio e posizione in graduatoria deteriore a quella dell'odierna ricorrente** (ad esempio, **punteggio 35,7, posizione n. 1.064**) (cfr. doc. n. 4).

Pertanto la ricorrente, nel caso di specie, **ben supera la prova di resistenza** ai fini dell'ammissione al Corso di laurea di suo interesse.

Invece, in virtù della sviante normativa concorsuale e dell'impedimento informatico – ricordasi – imputabile esclusivamente all'Amministrazione è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria e, pertanto, ha visto iscrivere al proprio posto candidati che avevano conseguito punteggi a lei inferiori e con posizione in graduatoria deteriore.

Ebbene, non può essere ammissibile che per la stessa procedura concorsuale, candidati con un punteggio inferiore (e quindi meno meritevoli) – prevalgano su candidati con un punteggio superiore (e quindi più meritevoli).

Pertanto, risulta essere assolutamente illegittima e discriminatoria la mancata ammissione della ricorrente alla Corso di laurea prescelto.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di reinserimento in graduatoria e/o di iscrizione con riserva, in caso anche in sovrannumero, della stessa al corso di laurea prescelto, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, parte ricorrente medesima non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso e, soprattutto continuerebbe a vedersi scavalcata ulteriormente da candidati con punteggi inferiori.

Invero, l'iscrizione con riserva, anche in sovrannumero, di parte ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo al macroscopico profilo di illegittimità della non ammissione al corso di laurea censurato nel presente atto, peraltro, già affrontato in senso favorevole dalla giurisprudenza amministrativa (**Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 5101/2021; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 1781/2014; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 4744 del 30 aprile 2018**).

Del resto, nel caso di specie, è stato attestato, da **ben n. 2 perizie informatiche** (*cfr. doc. n. 5 e 5 bis; doc. n. 6*) che il mancato espletamento della conferma di interesse per medicina veterinaria, da parte della ricorrente, nello stringente termine previsto dal bando, è risultato

impossibile per causa alla predetta non imputabile e riconducibile a problematiche informatiche di funzionamento del portale accessoprogrammato.cineca.it.

Pertanto, a ben vedere, il reinserimento in graduatoria e/o l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto, non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, in ragione del fatto che gli scorrimenti di graduatoria sono tutt'ora in corso e i posti ancora non totalmente assegnati.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievole a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Amministrazione, laddove concesso), nonché il giusto contemperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata.

* * * * *

Per tali motivi, stante l'impossibilità di discutere nell'immediato, in Camera di Consiglio, l'istanza cautelare, si presenta

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

(art. 56 del Cod. Proc. Amm.)

All'Ill.mo Presidente, affinché Voglia disporre misure cautelari provvisorie sino alla pronuncia del Collegio, cui l'istanza cautelare sarà sottoposta nella prima camera di consiglio utile.

Ciò in considerazione della sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di estrema gravità ed urgenza, derivanti dal fatto che l'anno accademico risulta essere iniziato e la mancata immediata iscrizione non consentirebbe irrimediabilmente di frequentare le lezioni, necessarie a sostenere gli esami previsti dal corso e, soprattutto continuerebbe a vedersi scavalcata ulteriormente da candidati con punteggi inferiori.

Ciò, altresì, in ragione del fatto che:

a) la ricorrente ben supera la prova di resistenza, in ragione del punteggio conseguito (36) e della posizione in graduatoria (n. 1.039) (*cfr. doc. n. 3*), in difetto dell'esclusione per mancata conferma di interesse, ben avrebbe potuto iscriversi al corso di laurea in medicina e veterinaria presso l'Università degli Studi di Milano, ove si sono immatricolati candidati con punteggio e posizione in graduatoria peggiore a quella dell'odierno ricorrente (ad esempio, punteggio 35,7, posizione n. 1.064) (*cfr. doc. n. 4*);

b) sussiste in atti ben n. 2 perizie informatiche (*cfr. doc. n. 5 e 5 bis; doc. n. 6*) che hanno attestato che il mancato espletamento della conferma di interesse per medicina e chirurgia, da

parte della ricorrente, è risultato addebitabile a **problematiche informatiche di funzionamento del portale dell'Amministrazione** (accessoprogrammato.cineca.it).

c) la questione oggetto di ricorso risulta essere stata già affrontata, anche di recente, in senso favorevole, dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 5101/2021; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 1781/2014; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 4744 del 30 aprile 2018), con declaratoria di illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per fattispecie identica a quella del caso di specie.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

- **previa sospensione in via cautelare**, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, stabilendo il reinserimento della ricorrente nella graduatoria di medicina veterinaria, con attribuzione dello status di "assegnato" e/o "prenotato", in ragione del punteggio conseguito, con conseguente ammissione della stessa al corso di laurea prescelto, presso le sedi indicate nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto esposto nel presente atto. In caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 5 dicembre 2022

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti